



# CITTÀ DI ALGHERO

Provincia di Sassari

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 121 DEL 30/12/2023

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE (IMU) ANNO 2024. CONFERMA ALIQUOTE.**

Il giorno trenta del mese di Dicembre dell'anno 2023 nell'apposita sala delle adunanze, convocato nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Pubblica e seduta Ordinaria di Seconda convocazione, sotto la Presidenza del Presidente di Consiglio Avv. Raffaele Salvatore, la presenza del Sindaco Dott. Mario Conoci, e dei Consiglieri

P	A	Nome
X		ALIVESI MARIA ANTONIETTA
X		ANSINI ANTONINA
X		ARGIOLAS TATIANA TINA
X		BAMONTI ALBERTO
X		BRUNO MARIO
X		CACCIOTTO RAIMONDO
X		CAMERADA NUNZIO
X		DI NOLFO VALDO
X		DI MAIO MARIA GIUSEPPINA
X		ESPOSITO GABRIELLA
X		LOI ALESSANDRO
	X	MONTI GIOVANNI

P	A	Nome
X		MULAS SALVATORE CHRISTIAN
X		MURONI ANTONIO
X		MUSU GIUSEPPE ANDREA
X		PIRAS ORNELLA
X		PIRISI BENIAMINO
X		PIRISI MAURIZIO
X		POLO LEONARDO
X		PULINA PIERA MONICA
X		SALVATORE RAFFAELE
X		SARTORE GEROLAMO PIETRO MARIO
X		SPANO GIOVANNI ANTONIO
X		TROVA ROBERTO PASQUALINO VITTORIO

E la partecipazione del Segretario Generale Dott. Antonio Ara, ha approvato, nei termini di voto infra indicati, la seguente proposta di deliberazione del settore Settore 1- Programmazione Economica e Risorse Umane

## IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 1, comma 738, della Legge 27/12/2019, n. 160 il quale stabilisce che *“a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783”*;

RICHIAMATI i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU.

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n.42 del 29/07/2020 è stato approvato il regolamento di disciplina dell'imposta municipale propria (IMU);

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della legge 27/12/2019, n. 160, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741 della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

RILEVATO, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

RILEVATO, altresì, che con il regolamento di disciplina del tributo è stato assimilato all'abitazione principale l'immobile posseduto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che non risulti locato;

RILEVATO che sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019 n.160 sono esenti dall'imposta i terreni agricoli:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;

- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

VISTO l'art.1, comma 81 della legge 29 dicembre 2022 n.197 che ha introdotto un nuovo caso di esenzione IMU all'art. 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2019 n.160 introducendo la lettera g-bis: "gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione".

DATO ATTO che l'art. 1, comma 744, della legge 27/12/2019, n. 160, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento e che tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

CONSIDERATO che il comma 760 dell'art. 1 della legge 27/12/2019, n. 160, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9/12/1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28/12/2015, n. 208;

CONSIDERATO, altresì, che il comma 747 dell'art. 1 della legge 27/12/2019, n. 160 conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

CONSIDERATO che:

- il comma 748 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura compresa tra zero e 0,6%, mentre il successivo comma 749 dispone che per detti immobili, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si applica la detrazione di € 200,00;
- il comma 750 dell'art. 1 della legge 27/12/2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale nella misura compresa tra zero e 0,1%;
- il comma 751 dell'art. 1 della legge 27/12/2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura compresa tra zero e 0,25% mentre a decorrere dal 1° gennaio 2022 detti fabbricati sono esenti dall'imposta;
- il comma 752 dell'art. 1 della legge 27/12/2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i terreni agricoli nella misura compresa tra zero e 1,06%;
- il comma 753 dell'art. 1 della legge 27/12/2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D nella misura compresa tra 0,76% e 1,06%;
- il comma 754 dell'art. 1 della legge 27/12/2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, nella misura compresa tra zero e 1,06%;

ATTESO che la misura dell'Imposta municipale propria prevista dall'art. 1, comma 48, della legge 30/12/2020 n.178, dovuta dai pensionati esteri in regime di convenzione internazionale con l'Italia, è ridotta al 50,00%;

CONSIDERATO altresì che:

- il comma 756 dell'art. 1 della legge 27/12/2019, n. 160, dispone che a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del MEF;
- ai sensi del comma 757 dell'art. 1 della legge 27/12/2019, n. 160 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07 Luglio 2023, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto suddetto, di elaborare un apposito prospetto delle aliquote che formerà parte integrante della delibera stessa;

ESAMINATO il D.M. del 07 Luglio 2023 il quale individua le fattispecie in materia di imposta municipale propria secondo le quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'art. 1 della legge 27/12/2019, n. 160;

TENUTO CONTO che in base all'art. 3 comma 2 del D.M. 7/7/2023, i comuni possono diversificare le aliquote IMU di cui all'art. 1, comma da 748 a 755, della Legge n. 160/2019, solo utilizzando l'applicazione informatica di cui al comma 1 del D.M. ed esclusivamente con riferimento alle fattispecie dell'art. 2 del medesimo D.M.;

RILEVATO che:

- a decorrere dall'anno di imposta 2024, ai sensi dell'art. 1, comma 757, della Legge n. 160/2019 e dell'art. 3, comma 4, del D.M. 7/7/2023, anche qualora il comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera approvata senza il Prospetto delle aliquote, elaborato attraverso l'applicazione informatica di cui all'art. 3 comma 1 del medesimo D.M., non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771 della Legge n.160/2019;
- l'art. 3, comma 5, del D.M. 7/7/2023 prevede che le aliquote stabilite nel prospetto delle aliquote hanno effetto, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge n. 160/2019, per l'anno di riferimento, a condizione che il prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno. A tal fine, i comuni sono tenuti a inserire il prospetto, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;
- in caso di discordanza tra il prospetto delle aliquote e le disposizioni contenute nel Regolamento di disciplina dell'imposta, prevale quanto stabilito nel Prospetto;

DATO ATTO che le singole fattispecie individuate con deliberazione del Consiglio Comunale n.32 del 25/05/2023, trovano rispondenza in quanto previsto dall'allegato al D.M. 07/07/2023 rubricato "Fattispecie ai fini della diversificazione delle aliquote IMU" e, pertanto, non si renderebbe in ogni caso necessario procedere ad una modifica delle stesse;

VISTO l'art. 6-ter del D.L 132/2023, convertito in Legge 27 Novembre 2023, n. 170 rubricato: "Proroga del termine di decorrenza dell'obbligo di utilizzare il prospetto delle aliquote dell'IMU e proroga in materia di spending review degli enti locali" con il quale si è disposto che in considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno d'imposta 2025;

VISTO:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

VISTO il decreto del Ministero Economia e Finanze del 25 luglio 2023, pubblicato sulla G.U. n. 181 del 4 agosto 2023, ad oggetto: "Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, recante: «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle

regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42».

RICHIAMATO, altresì, l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della Legge n. 160/2019.

CONSIDERATE le esigenze finanziarie per l'anno 2024;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 378 del 30.11.2023 avente per oggetto: *"Bilancio Di Previsione Finanziario 2024/2026. Imu Anno 2024. Conferma Aliquote. Proposta Al Consiglio Comunale"*;

RITENUTO, quindi, di confermare per l'anno 2024 le aliquote IMU nella misura di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 25.05.2023, come di seguito specificato:

Tipologia	Aliquota Base L. 160/2019	Aliquota Massima L. 160/2019	Aliquota IMU 2024
FABBRICATI adibiti ad principale classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze	0,50 %	0,60%	0,45 % Detrazione annua € 200,00 fino a concorrenza dell'imposta dovuta
FABBRICATI rurali ad uso strumentale	0,1%	0,1%	Azzeramento
FABBRICATI ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	0,86%	1,06%	0,98 %
TERRENI diversi dalle aree edificabili	0,76%	1,06%	0,98 %
AREE EDIFICABILI	0,86%	1,06%	0,98 %
ALTRI FABBRICATI (immobili diversi dall'abitazione principale e da quelli elencati nei punti precedenti)	0,86%	1,06%	0,98 %

FABBRICATI regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica (ERP) aventi le stesse finalità degli IACP	0,86 %	1,06%	0,45 % Detrazione annua € 200,00 fino a concorrenza dell'imposta dovuta
FABBRICATI CONCESSI IN COMODATO AI PARENTI in linea retta entro il primo grado purché lo utilizzino come abitazione principale, con esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, a condizione che siano rispettati i requisiti di cui all'art. 1, comma 747, lett. c) della L. 160/2019	0,86 %	1,06%	0,76 % (con riduzione del 50% della base imponibile) L. 160/2019
FABBRICATI CONCESSI IN USO GRATUITO AI PARENTI in linea retta fino al secondo grado che li utilizzino come abitazione principale, con esclusione di quelli classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9, a condizione che sia il comodante che il comodatario siano entrambi residenti nel Comune di Alghero e purché venga presentata dichiarazione in cui si attesti possesso requisiti e l'esistenza del contratto di comodato	0,86 %	1,06%	0,76 %
FABBRICATI LOCATI a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, locati a soggetti che le utilizzano come abitazioni principali	0,86 %	1,06%	0,76 % (L'imposta è ridotta al 75% - art. 1, comma 760 L. 160/2019)
FABBRICATI ad uso abitativo tenuti a disposizione (immobili di categoria A, tranne A/10)	0,86%	1,06%	1,04 %

DATO ATTO che la gestione ordinaria delle entrate tributarie ed extrabutarie del Comune di Alghero, in ogni sua fase, è affidata in concessione, con le modalità dell'*In house providing*, alla Società S.E.C.AL. Srl come da Contratto Rep. 576 del 15.06.2023;

ATTESO che questa deliberazione, per gli adempimenti di competenza, dovrà essere trasmessa al Concessionario S.E.C.AL. Srl;

PRESO ATTO che questa deliberazione costituirà allegato al Bilancio di Previsione relativo al triennio 2024/2026 ai sensi dell'articolo 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n.267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal Dirigente del Settore 1, Programmazione Economica – Tributi e Partecipate, che entra a far parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

Uditi gli interventi dei Sigg.ri Consiglieri risultanti dalla registrazione digitale disponibile in atti;

Udito per dichiarazione di voto, il Cons. Di Nolfo, che a nome di tutta la minoranza preannuncia voto contrario;

Richiamato integralmente, nella presente deliberazione, il contenuto della registrazione audio relativa agli specifici interventi dei Consiglieri sia durante la discussione generale sia durante la fase delle dichiarazioni di voto (registrazione audio depositata agli atti d'ufficio);

Udito l'intervento del Sig. Presidente, il quale, non risultando ulteriori richieste di intervento dichiara chiusa la trattazione dell'argomento e mette in votazione la proposta in oggetto;

Per quanto sopra premesso;

Dato atto del seguente risultato della votazione, espressa per appello nominale, come proclamato dal Presidente;

Consiglieri presenti n. 24, favorevoli 11: Ansini, Bamonti, Conoci, Loi, Mulas, Muroni, Pirisi Maurizio, Polo, Pulina, Salvatore, Trova; contrari 9: Alivesi, Bruno, Cacciotto, Di Maio, Di Nolfo, Esposito, Piras, Pirisi Beniamino, Sartore; astenuti 4: Argiolas, Camerada, Musu, Spano;

#### DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

Di approvare, per l'anno di imposta 2024, la conferma delle aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'IMU applicate nell'anno 2023 riportate nel prospetto seguente:

Tipologia	Aliquota Base L. 160/2019	Aliquota Massima L. 160/2019	Aliquota IMU 2024
FABBRICATI adibiti ad principale classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze	0,50 %	0,60%	0,45 % Detrazione annua € 200,00 fino a concorrenza dell'imposta dovuta



FABBRICATI rurali ad uso strumentale	0,1%	0,1%	Azzeramento
FABBRICATI ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	0,86%	1,06%	0,98 %
TERRENI diversi dalle aree edificabili	0,76%	1,06%	0,98 %
AREE EDIFICABILI	0,86%	1,06%	0,98 %
ALTRI FABBRICATI (immobili diversi dall'abitazione principale e da quelli elencati nei punti precedenti)	0,86%	1,06%	0,98 %
FABBRICATI regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica (ERP) aventi le stesse finalità degli IACP	0,86 %	1,06%	0,45 % Detrazione annua € 200,00 fino a concorrenza dell'imposta dovuta
FABBRICATI CONCESSI IN COMODATO AI PARENTI in linea retta entro il primo grado purché lo utilizzino come abitazione principale, con esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, a condizione che siano rispettati i requisiti di cui all'art. 1, comma 747, lett. c) della L. 160/2019	0,86 %	1,06%	0,76 % (con riduzione del 50% della base imponibile) L. 160/2019
FABBRICATI CONCESSI IN USO GRATUITO AI PARENTI in linea retta fino al secondo grado che li utilizzino come abitazione principale, con esclusione di quelli classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9, a condizione che sia il comodante che il comodatario	0,86 %	1,06%	0,76 %

siano entrambi residenti nel Comune di Alghero e purché venga presentata dichiarazione in cui si attesti possesso requisiti e l'esistenza del contratto di comodato			
FABBRICATI LOCATI a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, locati a soggetti che le utilizzano come abitazioni principali	0,86 %	1,06%	0,76 %  (L'imposta è ridotta al 75% - art. 1, comma 760 L. 160/2019)
FABBRICATI ad uso abitativo tenuti a disposizione (immobili di categoria A, tranne A/10)	0,86%	1,06%	1,04 %

di dare atto che ai sensi dell'art. 1, commi 740 e 741, della Legge 27 dicembre 2019 n.160 e del regolamento di disciplina del tributo, l'IMU non si applica agli immobili assimilati alle abitazioni principali. Sono assimilate alle abitazioni principali:

- a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- d) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- f) le unità immobiliari appartenenti ad anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che la stessa non risulti locale. In caso di possesso di più unità immobiliari, l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 758, della Legge 27 dicembre 2019 n.160 sono esenti dall'imposta i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole;

Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 751, della Legge 27 dicembre 2019 n.160, a decorrere dal 1 gennaio 2022 sono esenti dall'imposta i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Di dare atto che per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta è ridotta al 75%;

Di dare atto che la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Di stimare l'entrata, per quanto esposto in premessa ed a seguito di dettagliata analisi dei fattori determinanti il gettito, in euro 11.300.000,00 da scrivere al Cap. Peg 10101.06.0011101007 *Imu in autoliquidazione* del predisponendo Bilancio di Previsione Finanziario 2024/2026;

Di trasmettere telematicamente al Ministero dell'economia e delle finanze, la presente deliberazione mediante il suo inserimento nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

Presidente di Consiglio

Avv. Raffaele Salvatore

Segretario Generale

Dott. Antonio Ara

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <https://alghero.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/albo-pretorio>

Successivamente l'accesso agli atti viene dai singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al [Regolamento per l'Accesso Documentale, Civico e Generalizzato agli Atti Amministrativi](#)

---